# REGOLAMENTO PER L’INCENTIVAZIONE DEI PRINCIPAL INVESTIGATORS DEI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA

**VISTO**

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO**

il vigente Statuto del Politecnico di Bari;

**CONSIDERATA**

l’opportunità che siano incentivati i docenti e i ricercatori che, in qualità di *Principal Investigators* (PI), siano risultati vincitori di progetti aventi il Politecnico di Bari come *Hosting Institution* (HI) e che siano finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall’Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

**TENUTO CONTO**

della particolare valenza strategica dei progetti in argomento, in termini sia di ulteriore sviluppo delle linee di ricerca dell’Ateneo, sia di maggiori investimenti per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico;

**CONSIDERATA**

pertanto, l’opportunità di favorire l’incremento del numero di proposte progettuali di eccellenza aventi il Politecnico di Bari come Hosting Institution, a valere su specifici programmi di ricerca di alta qualificazione promossi dall’Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

**VISTA**

la Legge 204/2010, ed in particolare l’art. 9.

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione di forme di incentivazione a favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che sono responsabili, in qualità di Principal Investigator (PI), di progetti aventi il Politecnico di Bari, d’ora in poi Poliba, come Host Institution (HI) e finanziati da specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, di seguito elencati:
2. progetti promossi dall’Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di cui al D.M. 28 dicembre 2015 n.963 e ss.mm.ii.:
* Schemi di finanziamento dell’European Research Council (ERC), nelle diverse linee Starting Grants (StG), Consolidator Grants (CoG), Advanced Grants (AdG);
* Azioni Marie Skłodowska Curie (MSCA);
* Programma “Rita Levi Montalcini per giovani ricercatori”
* Progetti di ricerca a valere sul programma "SIR-*Scientific Independence of Young Researchers*".
1. progetti selezionati sulla base di procedure competitive per lo sviluppo di attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021;
2. progetti ERC Synergy (SyG).

# Art. 2 – Determinazione del compenso incentivante

1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, ultimo periodo della Legge 240/2010, al PI, di cui all’art. 1, può essere riconosciuto un compenso premiale sia nel corso della durata del progetto sia al termine dello stesso. Tale compenso è erogato a valere sul contributo finanziario riconosciuto a valere sul costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o l’Amministrazione Centrale.
2. Al termine di ogni periodo di rendicontazione ed a seguito dell’incasso della relativa tranche di finanziamento da parte dell’ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide se e in che misura richiedere l’erogazione del compenso, rispettando i seguenti parametri:
3. una quota, fino al limite massimo del 50% del costo rendicontato delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, costituisce l’importo, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri riflessi ed IRAP, che può essere destinato all’incentivazione economica da attribuire al PI al termine di ogni periodo di rendicontazione; tale compenso non potrà, per ciascun anno di realizzazione del progetto, essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico ente.

I compensi quantificati ai sensi della presente lettera, dopo aver detratto gli oneri riflessi ed IRAP, sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Nel caso in cui il PI dichiari formalmente di rinunciare, anche parzialmente, all’incentivazione economica, la relativa quota potrà essere destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca, ad integrazione quindi della quota di cui al successivo punto b);

1. una quota, fino al limite massimo del 40% del contributo relativo ai costi indiretti, rendicontati ed erogati dall’ente finanziatore, è destinata al sostegno e al rafforzamento delle attività di ricerca previste nell’ambito del progetto, con vincolo di destinazione a spese per il reclutamento di personale da impegnare in attività di ricerca e/o per l’acquisizione di attrezzature inventariabili.

Tale quota sostituisce il prelievo effettuato dall’Amministrazione centrale sui costi indiretti, che, pertanto, non sarà applicato ai progetti di cui all’art. 1.

1. Il compenso incentivante di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall’Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall’Ateneo in relazione al medesimo progetto, nel limite massimo complessivo della retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri carico ente, per anno solare.
2. In ogni caso, i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 3. Liquidazione del compenso incentivante**

1. La richiesta di pagamento del compenso incentivante di cui all’art. 2, è presentata dal PI al Rettore entro 12 mesi da ciascuna rendicontazione, specificando la modalità di erogazione di cui al successivo comma 2.
2. Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione, previa verifica dell’avvenuto accredito della tranche di finanziamento dall’ente finanziatore, è effettuato in un’unica soluzione, oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto.
3. Qualora, a seguito delle verifiche di secondo livello, risultino spese non ammissibili a finanziamento, a queste si fa fronte in maniera prioritaria mediante l’utilizzo della quota residua e non distribuita dei costi indiretti, di cui all’art. 2, comma b). Nel caso tali risorse risultano insufficienti, si attinge dalla quota residua, di cui all’art. 2, comma a), relativa al rimborso delle ore lavorative svolta dal PI nell’ambito del progetto.

# Art. 4 – Spazi per la ricerca

1. Il PI può richiedere, per la realizzazione delle attività progettuali da svolgere al Poliba, specifiche destinazioni funzionali di spazi anche per laboratori, nel rispetto della regolamentazione vigente e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento di afferenza.

# Art. 5 – Chiamata diretta

1. È facoltà dei PI vincitori di progetto di cui all’art. 1, richiedere al Rettore una chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato lettera b) della legge 240/2010, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.
2. La chiamata diretta, di cui al comma 1, non è ammessa per i progetti a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS), di cui al Decreto MUR 2281/2021 e ERC Synergy (SyG), in quanto non disciplinata dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 e ss.mm.ii.

# Art. 6 – Incentivazioni nella didattica

1. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 della L. 240/2010 per i vincitori PI dei programmi di cui al presente Regolamento, il Rettore, su richiesta del PI, può prevedere una riduzione del carico didattico considerata la complessità delle attività gestionali connesse al progetto. Detta riduzione è pari a non più del 50%, sentito il rispettivo Dipartimento di appartenenza. Si supplisce all’eventuale monte-ore residuale non coperto dall’attività didattica del PI mediante personale di ricerca reclutato secondo forme e modalità previste dalla normativa vigente, attingendo ai fondi del progetto.

# Art. 7 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari ed entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione.